ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE

Il giorno 25 del mese di Maggio 2015 presso il San Domenico Palace Hotel di Taormina, per la sottoscrizione di un accordo di prossimità aziendale si sono incontrati:

- *Per la Società* ***Nuove Tecnologie S.r.l*** *rappresentata dal Sig.* ***Maurizio Maciocci***
- *Per la* ***FISASCAT CISL*** *di Messina i Sig.ri* ***Pancrazio Di Leo*** *Segretario Generale e il Segretario Aggiunto Sig.* ***Salvatore D'Agostino***
- *Per la* ***RSU FISASCAT CISL*** *la signora* ***Siligato Graziella***

Premesso che

- *l'art. 10, comma 7, lettera b) del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368 esonera da limitazioni quantitative i contratti conclusi per ragioni di stagionalità;*
- *l'art. 10, comma 7 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368 stabilisce che à affidata ai contratti collettivi nazionali l'individuazione di limiti quantitativi di utilizzazione dell'istituto del contratto a tempo determinato;*
- *il CCNL del Turismo regolamenta anche in termini quantitativi l'istituto del contratto a tempo determinato;*
- *in tutte le località a spiccata tendenza turistica, quasi tutte le aziende alberghiere hanno la licenza annuale e non quella stagionale;*
- *durante il periodo stagionale, l'incremento dell'attività è notevolissimo ed il limite del 20 percento previsto dal decreto legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 16 maggio 2014, n.78 è del tutto insufficiente, così come inadeguati sono i tetti fissati dal CCNL vigente;*
- *In base all'art. 8, co. 1, D.L. 138/2011, convertito il Legge 14 settembre 2011, n. 148, possono essere concluse – attraverso la contrattazione decentrata di 2° livello – intese finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti ed avvio di nuove attività.*

 Le materie individuate nel comma 2 del citato articolo 8 riguardano: gli impianti audiovisivi e l'introduzione di nuove tecnologie, le mansioni del lavoratore, la classificazione e inquadramento del personale, i contratti a termine, i contratti ad orario ridotto, modulato o flessibile, il regime della solidarietà negli appalti ed i casi di ricorso alla somministrazione di lavoro, la disciplina dell'orario di lavoro, le modalità di assunzione e la disciplina del rapporto di lavoro.
- *l'Accordo è finalizzato alla maggiore occupazione, alla sensibile limitazione del ricorso al lavoro irregolare, all'incremento di competitività;*
- *l'Accordo rispetta la Costituzione, in particolare l'art. 36, nonché i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro.*

Considerato che:

- *Il settore è caratterizzato da incertezza occupazionale nell'ambito di ciascuna stagione con l'impiego di alta professionalità necessaria a garantire una adeguata qualità dei rapporti di lavoro riducendo, nel contempo e laddove è possibile, gli oneri amministrativi e burocratici legati alla gestione tendente a favorire la massima occupazione.*

CISL TERRITORIALE MESSINA FISASCAT

Tutto ciò premesso e considerato

Le parti sottoscriventi convengono di integrare il "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti del settore Turismo Alberghiero - Confcommercio" applicato in azienda con le seguenti disposizioni:

Art. 1 – Sfera di applicazione

Il presente Accordo è applicabile alla Società Nuove Tecnologie S.r.l che opera presso il San Domenico Palace Hotel ed in regola con la contribuzione associativa, che risente fortemente della stagionalità sia estiva che invernale.

Art. 2 - Limiti quantitativi

Le parti nel confermare l'esigenza e l'attenzione al prolungamento dei rapporti di lavoro a tempo determinato, tenuto conto delle previsioni di legge, decidono che entro febbraio di ogni anno si incontreranno per determinare la % (percentuale) da assumere a tempo indeterminato.

Visto il perdurare dello stato di crisi, in via sperimentale per l'anno 2015, si stabilisce che liberalizzazione di detta percentuale per l'azienda che rispetta integralmente gli accordi aziendali in atto vigente, il relativo CCNL e in toto il diritto di precedenza.

Art. 3 — Limiti temporali

I contratti di lavoro, stipulati per prestazioni da svolgersi nei periodi di cui all'articolo 2, sono esenti dal limite temporale complessivo dei 36 mesi. Tale esenzione è estesa alle imprese che stipulano contratti a tempo determinato per prestazioni di lavoro nell'ambito di appalti conclusi con le aziende, fatto salvo il diritto di precedenza nominativo ai sensi dell'articolo 8 del Contratto Integrativo Aziendale in atto vigente.

Art. 4 – Assunzioni

L'Azienda, in dipendenza del tipo di attività svolta presso il San Domenico Palace Hotel , si obbliga a mantenere a tempo indeterminato il personale in atto vigente con tale contratto.

***Assunzioni a tempo determinato**:*

visto il contratto integrativa locale del 12 aprile 2012

visto l'accordo aggiuntivo al contratto integrativo locale del 12 marzo 2013 "Stagionalità"

visto il contratto integrativo aziendale in atto vigente,

considerato l'avviso comune del 30 aprile 2014 in materia di prolungamento delle fasi stagionali di attività e salvaguardia dell'occupazione nel settore turismo,

le parti dopo ampia discussione considerando le peculiarità climatiche della zona di Taormina che potrebbe consentire aperture estive lunghe (marzo-dicembre) concordano e definiscono che al personale assunto con contratto a tempo determinato, la società si obbliga a garantisce l'assunzione per minimo 8 (otto) mesi di occupazione continuativa, garantendo comunque i 16 mesi nel biennio e diritto di precedenza nominativo ai sensi dell'articolo 8 del contratto integrativo aziendale.

Le parti condividono, salvo eventuali situazioni straordinarie, che per una migliore organizzazione del futuro rapporto di lavoro a tempo determinato i maturandi periodi di ferie, permessi e riposi compensativi e di conguaglio saranno integralmente fruiti nell'ambito di vigenza contrattuale.

Art. 5 — Indennità di stagionalità

Le parti, sebbene si stia attraversando un momento di crisi del settore, concordano che le retribuzioni, relative ai contratti di cui al presente accordo, conterranno una indennità definita di "stagionalità", pari all'8 (otto) percento della paga base.

CISL TERRITORIALE MESSINA FISASCAT

Art. 6 - Controllo sull'applicazione dell'accordo

La RSU e l'Azienda, firmatari del presente accordo, si incontreranno con cadenza trimestrale per la verifica dell'applicazione dell'accordo e l'esame di eventuali problemi sorti in relazione alla sua applicazione.

Art. 7 – Inscindibilità

Il presente accordo, per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario ed inscindibile

Art. 8 – Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente accordo si rinvia al c.c.n.l. applicato in azienda, e sono recepiti in toto tutti gli accordi aziendali tra cui quello del 03 agosto 1994 e successivi chiarimenti e l'accordo sindacale del 30 maggio 2014 e del 04 giugno 2014 e successivi.

Art. 9 – Procedura di ratifica

Il presente accordo verrà sottoposto a tutti i dipendenti in forza dell'azienda e sarà valido con una partecipazione pari ad almeno il 75% dei lavoratori (quorum costitutivo).

Lo stesso sarà quindi ratificato a titolo definitivo solo a seguito dell'approvazione espressa dai lavoratori a maggioranza assoluta dei votanti (quorum deliberativo). Copia del verbale di riunione dei lavoratori sarà allegata al presente accordo.

Art. 10 — Decorrenza e durata

Il presente accordo decorre dalla data odierna e avrà validità di un triennio, continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza, fino alla data di decorrenza del successivo accordo di rinnovo.

Dichiarazione a verbale

Qualora la contrattazione collettiva nazionale in futuro regolamentasse in modo differente il contratto a tempo determinato relativamente all'attività stagionale delle imprese a carattere annuale, le Parti firmatarie del presente accordo, si incontreranno per valutare eventuali correttivi da apportare allo stesso.

Il presente accordo ha efficacia erga omnes ai sensi dell'art.8, comma 1 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella Legge n.148 del 14 settembre 2011.

Letto, confermato e sottoscritto.

Società Nuove Tecnologie Srl

FISASCAT CISL TERRITORIALE MESSINA

FISASCAT CISL

RSU